

ORDINANZA N. 10/PR DEL 30/06/2026

OGGETTO: Ex cittadella fieristica — Interdizione delle aree su cui insistono i padiglioni fieristici, la cabina elettrica, la struttura di accesso al sovrappasso per il raggiungimento delle aree dell'ex Gasometro, il manufatto dell'ex Irrera a mare, l'antistante area denominata «ex arena» e le aree esterne alla ringhiera prospiciente alla scogliera.

IL PRESIDENTE

VISTA la Legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'art. 6, comma 4, lettera a), della Legge n. 84/1994, che conferisce all'Autorità di sistema portuale poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività portuali;

VISTO l'art. 8, comma 3, lettera p), della Legge n. 84/1994, ai sensi del quale il Presidente può esercitare i poteri di ordinanza di cui all'art. 6, comma 4, lettera a), informando nella prima riunione utile il Comitato di gestione;

VISTO l'art. 8, comma 3, lettera m), della Legge n. 84/1994, che attribuisce al Presidente l'amministrazione delle aree e dei beni del demanio marittimo ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza, con esercizio delle attribuzioni di cui agli artt. 36-55 e 68 del Codice della Navigazione;

VISTO l'art. 28 del Codice della Navigazione (R.D. 30 marzo 1942, n. 327), che definisce i beni del demanio marittimo;

VISTO l'art. 36 del Codice della Navigazione, in materia di concessione di beni del demanio marittimo;

VISTO l'art. 38 del Codice della Navigazione, in materia di anticipata occupazione di zone demaniali;

VISTO il Decreto n. 270 del 23/10/2025 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con cui l'Avv. Francesco Rizzo è stato nominato Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dello Stretto;

VISTA la Delibera del Comitato di Gestione n. 31 del 24.04.2026, con la quale l'Avv. Giuseppa Marabello è stata nominata Segretario Generale dell'Autorità di Sistema Portuale dello Stretto;

CONSIDERATO che l'AdSP dello Stretto ha realizzato un intervento di riqualificazione del waterfront nelle aree libere della zona ex-Fiera site in viale della Libertà del Comune di Messina;

VISTA l'istanza di concessione prot. n. 198865/2026 del 08/06/2026, assunta al prot. AdSP n. 6629 di pari data, con cui il Comune di Messina ha chiesto la concessione demaniale delle aree riqualificate, per anni sei, allo scopo di mantenere una pubblica passeggiata, per una superficie complessiva di mq. 32.700,00, in catasto al foglio di mappa n. 217 porz. part. n. 117;

DATO ATTO che, contestualmente all'istanza di concessione demaniale ex art. 36 Cod. Nav., il Comune di Messina ha richiesto anche l'anticipata occupazione ex art. 38 Cod. Nav., nelle more dell'espletamento delle procedure finalizzate al rilascio del titolo concessorio, al fine di rendere le aree fruibili ai cittadini;

VISTO l'Atto di Anticipata Occupazione n. 2/2026 del 22/06/2026, Rep. 1908, con il quale è stata

concessa al Comune di Messina, fino al rilascio della concessione richiesta, l'immediata occupazione e l'utilizzo delle aree e dei manufatti riqualificati da parte di questa AdSP, allo scopo di mantenere una pubblica passeggiata;

CONSIDERATO che dall'Atto di Anticipata Occupazione n. 2/2026 sono esclusi:

- tutti gli ex padiglioni fieristici insistenti sull'area (compreso il fabbricato dell'ex Irrera a mare);
- la cabina elettrica posta a nord, che alimenta l'intero complesso fieristico;
- la struttura di accesso al sovrappasso per il raggiungimento delle aree dell'ex Gasometro;
- l'area denominata «ex arena» antistante il manufatto dell'ex Irrera a mare;
- le aree esterne alla ringhiera prospiciente alla scogliera.

CONSIDERATO che le aree e i manufatti esclusi dall'atto di anticipata occupazione non sono stati oggetto di interventi di riqualificazione e versano in stato di conservazione tale da poter costituire pericolo per la pubblica incolumità, e che le medesime aree sono state opportunamente recintate al fine di delimitare fisicamente il perimetro di interdizione;

CONSIDERATO altresì che la recinzione delle aree interdette costituisce misura cautelare di carattere immediato adottata da questa autorità di sistema portuale a tutela della pubblica incolumità, in attesa del completamento degli interventi di riqualificazione;

CONSIDERATO che le aree e i manufatti esclusi dall'Atto di Anticipata Occupazione non sono stati oggetto di interventi di riqualificazione e versano in stato di conservazione tale da poter costituire pericolo per la pubblica incolumità;

RITENUTO necessario, in vista dell'apertura al pubblico delle aree riqualificate prevista per il giorno 01/07/2026, interdire l'accesso alle aree e ai manufatti non riqualificati, al fine di prevenire danni a persone o cose e di tutelare la pubblica incolumità, fino al completamento degli interventi di riqualificazione;

VISTI gli atti d'ufficio;

ORDINA

Articolo 1

A far data dal 01/07/2026, è interdetto l'accesso alle aree e ai manufatti di seguito elencati, come specificatamente individuati nella planimetria allegata alla presente ordinanza e che ne costituisce parte integrante, le quali sono state opportunamente recintate al fine di delimitarne fisicamente il perimetro:

- a) padiglioni fieristici e fabbricato dell'ex Irrera a mare;
- b) cabina elettrica posta a nord;
- c) struttura di accesso al sovrappasso per il raggiungimento delle aree dell'ex Gasometro;
- d) area denominata «ex arena» antistante il manufatto dell'ex Irrera a mare;
- e) aree esterne alla ringhiera prospiciente alla scogliera.

Articolo 2

L'accesso alle aree interdette è consentito esclusivamente ai veicoli e al personale dell'Autorità Marittima/Guardia Costiera, dell'AdSP dello Stretto, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, nonché

ai mezzi di soccorso e di protezione civile che abbiano necessità di accedervi, e ai soggetti esplicitamente autorizzati dall'AdSP dello Stretto.

Articolo 3

Copia della presente ordinanza è affissa, a cura del personale di questa AdSP, nelle aree oggetto di interdizione, nei punti ritenuti più idonei a garantirne la massima visibilità e diffusione.

Articolo 4

I contravventori della presente ordinanza, oltre a essere responsabili civilmente e personalmente degli eventuali danni a persone e/o cose derivanti dalla propria condotta, sono soggetti alle sanzioni di cui all'art. 1164, comma 2, del Codice della Navigazione — sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 1.000,00 —, salvo che il fatto costituisca reato o violazione di normativa sulle aree marine protette, nel qual caso si applica il comma 1 del medesimo articolo.

Articolo 5

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Articolo 6

La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale dell'Autorità di Sistema Portuale dello Stretto (www.adspstretto.it) ed è notificata agli Enti e Comandi competenti al fine di garantirne la più ampia diffusione.

Articolo 7

Il Presidente informa il Comitato di gestione dell'adozione della presente ordinanza nella prima riunione utile, ai sensi dell'art. 8, comma 3, lettera p), della Legge n. 84/1994.

Il Direttore
dell'Ufficio Territoriale Porto di Messina
Dott. Ettore GENTILE

Il Presidente
Avv. Francesco RIZZO

Si attesta che la presente ordinanza, ai sensi dell'art. n. 32, comma 1, della Legge n. 69/2009, è in pubblicazione dal 30/06/2026 sul sito web dell'Autorità di Sistema Portuale dello Stretto – sezione Albo Online e vi rimarrà per giorni quindici.

La Coordinatrice dell'Area I - Istituzionale
Dott.ssa M. Cristiana Laurà



Autorità
di Sistema Portuale
dello Stretto

Porti di Messina, Milazzo, Tremestieri, Villa San Giovanni, Reggio Calabria e Saline

